



UNIONE SINDACALE di BASE

Pubblico Impiego - Interno

Coordinamento Nazionale USB Interno – Palazzo Viminale – Palazzina F – Primo Piano Stanza nr. 40 – interno@usb.it

Roma, 24/01/2018

Al **Ministro dell'Interno** On.le Marco Minniti

Al **Capo della Polizia** Prefetto Franco Gabrielli

Al **Capo Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie** Prefetto Luigi Varratta

In riferimento alla convocazione Prot. n. OM/7701/2/3516 datata 22 dicembre 2017, con oggetto “Art. 36 legge 121/1981, comma 1 lett. I) – Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione dell’Interno e le OO.SS. rappresentative del personale civile del Comparto Funzioni Centrali.”, prevista per il giorno 16 gennaio p.v. e successivamente rinviata al 24.01.2018, presieduta dall’On.le Gianpiero Bocci, si rappresentano le osservazioni e le proposte che seguono.

È necessario premettere che la Legge 1 aprile 1981, n. 121 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.” (G.U. n. 100 del 10 aprile 1981, Supplemento Ordinario) è stata approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica. Con la norma richiamata sono stati prescritti i seguenti principi – **senza ombra di dubbi o interpretazioni lasciate alla misericordia altrui**:

- **art. 1:** “Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.”;
- **art. 4:** “il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno: ... 3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; 4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.”;
- **art. 5:** “ ... L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile. ...”;
- **art. 6:** “...Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, ...”;
- **art. 13:** “...Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. ...”;
- **art. 19:** “ Il Comitato deve esprimersi: ... d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;...”;
- **art. 24:** “Compiti istituzionali della Polizia di Stato ...”;

Pag.1 di 7

- **art. 25:** “ La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile...”;
- **art. 36:** “...All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Allo espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno:...”;
- **art. 43:** “...Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato. ...”;
- **art. 67:** “...Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto. ...”;
- **art. 78:** “ ...Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.”;
- **art. 103:** “...Per esigenze di carattere amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di cui all'articolo 40, gli organici dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativa e di 50 posti della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unità. Per la copertura dei posti suddetti si provvederà con i seguenti criteri: per la copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere; per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere. Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Per la copertura fino al 30 per cento dei posti derivanti dall'ampliamento dei ruoli di cui all'articolo 40, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni. La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti è proporzionalmente ridotta di 2.500 unità a compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.”;

- *“La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”*

Ferme restando le precedenti premesse, si ritiene utile allegare la Direttiva (N. 15005/31 (1) /Sett. 1° datata 14 luglio 1997) del Ministro Giorgio Napolitano, direttiva che sembrerebbe smarrita all'interno dei competenti Uffici di codesta Amministrazione, considerato che il “Protocollo d’Intesa” *“presentata come bozza il 21/12/2017 su iniziativa...”* altrui adduce contenuti approssimativi, oltre che palesemente elusivi della norma vigente.

Difatti, nella prima pagina della bozza, quale parte contrattuale viene genericamente indicata *“l’amministrazione dell’interno”* anziché il **Ministro dell’Interno** e i vertici istituzionalmente preposti alla direzione dei compiti e delle attività oggetto di convocazione, ovvero i Capi dei Dipartimenti *“delle Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie”* e *“della Pubblica Sicurezza”*, considerato che il Ministro dell’Interno è il responsabile istituzionale della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; come dimostrano anche le seguenti osservazioni;

➤ al penultimo punto dell’elenco delle premesse, nella citazione dell’art. 6 della legge 121/81 viene trascritto: *«secondo criteri di rispettiva competenza»* anziché **“secondo criteri di competenza tecnico-professionale”**, come stabilito dalla norma;

➤ in seconda pagina, al primo punto dell’elenco sono errati i principi citati con riferimento all’art. 36 che stabilisce con chiarezza le competenze, tra le quali il legislatore non ha mai confuso o previsto *«di carattere amministrativo-contabile»*, ma ha prescritto: **“Allo espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno:...”**; per quanto attiene poi il concetto *«al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e di efficacia organizzativa e funzionale»* si rileva una maggiore rilevanza contenuta nell’art. 5 della legge 121/81, ove la competenza di **verificare l’efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile** è assegnata all’Ufficio centrale ispettivo;

➤ al successivo quarto punto dell’elenco della seconda pagina, tenuto conto che la legge 121/81 non pone limitazioni alle **“funzioni”** di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, ma sancisce una divisione netta e mai sovrapponibile o interscambiabile con le funzioni di carattere istituzionale, traspare una palese volontà di codesta Amministrazione di limitare (in contrasto con la legge, se attuato) le funzioni del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, inserendo concetti non previsti dal legislatore, quali *«...meglio definire i settori di impiego e le correlate attività verso cui indirizzare il personale contrattualizzato...»*. Tale compassionevole previsione è altresì manchevole dell’**impegno già assunto** in sede ARAN, da parte dei massimi vertici della P.A. con la stipula del CCNL “Funzioni centrali” ove, con l’art. 12, risulta *“...di individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle amministrazioni e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.”*; ulteriormente esplicitato al successivo comma 2: *“...nella prospettiva di pervenire a modelli maggiormente idonei a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.”*;



UNIONE SINDACALE di BASE

Pubblico Impiego - Interno

Coordinamento Nazionale USB Interno – Palazzo Viminale – Palazzina F – Primo Piano Stanza nr. 40 – interno@usb.it

➤ al successivo quinto punto dell'elenco, si ricorda come e in quante riunioni la scrivente USB Ministero Interno ha sempre chiesto di procedere con corrette politiche di reali ed efficaci “piani del fabbisogno del personale”, che prende il posto di vecchi sistemi, posizionandosi in modo rilevante rispetto alla dotazione organica, che discende dal fondamentale e predeterminato piano operativo sull'effettivo fabbisogno delle risorse umane e delle figure professionali di cui il Ministero dell'interno necessita.

È evidente che sulla base delle nuove regole riformatrici del testo unico sul pubblico impiego e sulla organizzazione degli uffici; e in particolare all'efficienza delle PA, razionalizzazione dei costi; realizzazione della migliore utilizzazione del personale pubblico; tutela ed assicurazione della formazione e dello sviluppo professionale; non si può prescindere dal piano del fabbisogno e dalla sua inter-azione con la ricognizione ⁽¹⁾ dei poliziotti in ufficio e il relativo risparmio dei costi oltre che con quello dell'adeguata e ricollocazione di buon senso di quello ex polizia (DPR 339/82).

Questa O.S., al riguardo, intende rimarcare, in parte, quanto rappresentato nella nota inviata al Ministro dell'Interno, di cui si ribadisce la volontà, come già rappresentato in ogni ambito, di un passaggio culturale assolutamente fondamentale per il benessere del personale civile dell'Interno e per tutta l'Amministrazione dell'Interno. Non è accettabile minare l'impiego legittimo di personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, senza avere conoscenza del **reale fabbisogno del personale**, aggiungendo bensì rigidità e altra conflittualità al già collassato sistema, con la possibilità, per l'Amministrazione, di indire *“concorsi straordinari per la libera professione che non richiedono bando e requisiti e che consentono di percepire lauti compensi”*.

Inoltre, con riferimento alle trascurate procedure di assunzione di personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno procrastinate ormai da alcune decine di anni, è sempre apparso anomalo che i vari Prefetti Capi dei Dipartimenti, ovvero i massimi vertici decisionali di codesta Amministrazione, pur appartenendo all'Amministrazione Civile dell'Interno anche se usufruiscono di trattamenti giuridici ed economici assolutamente superiori (grazie ad apposite leggi le cui proposte legislative scaturiscono da un Ufficio legislativo diretto anch'esso dai Prefetti che si sono succeduti), non siano mai riusciti ad applicare l'art. 36 della 121/81 al restante personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, ovvero il personale contrattualizzato che l'USB Ministero Interno rappresenta in questo contesto. L'anomalia appare nel considerare che la massima garanzia istituzionale, se non politica, sia riconducibile ai Prefetti, ovvero a coloro che avrebbero sempre avuto il potere istituzionale di procedere ad una tempestiva ricognizione ⁽¹⁾ (del personale di polizia impiegato in compiti amministrativi, patrimoniali e contabili) per la dovuta e corretta attuazione della legge 121/1981, se non nel 1981 almeno qualche mese dopo. Purtroppo si deve rilevare la delusione ultra-decennale provata da tutti i lavoratori dipendenti (personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno ma, sicuramente, anche della Polizia di Stato) che pur mostrando fiducia nei confronti dei massimi vertici del Ministero dell'Interno (ovvero i Prefetti) in una auspicata soluzione, hanno invece continuamente assistito a dichiarazioni di intenti per i continui rinvii della soluzione con bozze, ipotesi, commissioni, circolari, convocazioni di incontri, ecc. e non quella tempestività ed efficienza nota per altre occasioni. Tempestività ed efficienza assunzionale che, al contrario, si è continuamente e ininterrottamente osservata sempre e solo con le ricognizioni tempestive e pubblicizzate in tutte le sedi opportune di altri dipendenti appartenenti all'Amministrazione Civile dell'Interno, ovvero degli appartenenti alla carriera dei Prefetti. Con ciò non si sta affermando che nella “guerra tra poveri” ci abbia guadagnato solo una “terza” e più importante categoria di

Pag.4 di 7



UNIONE SINDACALE di BASE

Pubblico Impiego - Interno

Coordinamento Nazionale USB Interno – Palazzo Viminale – Palazzina F – Primo Piano Stanza nr. 40 – interno@usb.it

dipendenti, anzi, i massimi vertici decisionali del Ministero dell'Interno hanno dimostrato ampiamente le loro lodevoli e controllate capacità.

Tenuto altresì conto che affermare, con solo tre righe di parole: “è in corso il processo di riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ...” senza allegare nessun tipo di documentazione (nel rispetto di esemplari principi di trasparenza e buon andamento degli Uffici) che faccia esattamente comprendere la reale portata delle riforme che intende adottare il Ministro dell'Interno, sia per eventuali cambiamenti nell'impiego del personale appartenente ai ruoli dell'Amm.ne Civile e quale attinenza abbiano nei confronti della tutela dell'ordine pubblica e della sicurezza, tenuto conto delle responsabilità (mai accertate sui vertici preposti di codesta Amministrazione) ricadenti nei confronti di chi ha consentito le ripetute e continuate violazioni di una legge senza adottare i provvedimenti di competenza, analizzato quanto rappresentato da questa O.S. con la presente;

➤ al successivo sesto punto dell'elenco, viene rafforzata la palese volontà di codesta Amministrazione di limitare (in contrasto con la legge, se attuato) le funzioni del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, estendendo i suddetti concetti con la previsione «... sarà possibile determinare ... i compiti da attribuire più analiticamente al personale contrattualizzato ...»;

➤ si contesta fortemente il primo punto dell'elenco della terza pagina e, nello specifico: «... si impegna ad adottare atti applicativi volti a stabilire più analiticamente i compiti da attribuire...», in quanto clausola dilatoria di un preciso obbligo violato da troppi anni; tale previsione è una evidente autodenuncia in quanto (se divulgata all'esterno e letta da qualsiasi cittadino desideroso di trasparenza) potrebbe sembrare che dall'1 aprile 1981 ad oggi al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno non siano stati mai attribuiti i compiti da svolgere per i quali viene corrisposta una retribuzione mensile; senza dimenticare, tra l'altro, che tale previsione rafforza ulteriormente la palese volontà di codesta Amministrazione di limitare le funzioni spettanti per legge al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, in quanto “analiticamente” è un termine vago;

➤ le successive previsioni di linee guida, sessione semestrale non inserita come termine perentorio e conclusivo, ennesima ripetizione sulla «individuazione dei predetti compiti», «ambiti di attività», allusive «area...; area...; area...; area...; ...» invece di “Ufficio...; Ufficio...; Ufficio...; Ufficio...”, sono una ulteriore dimostrazione della fondatezza delle contestazioni suesposte.

Per quanto precede, soppesata l'allegata Direttiva dell'allora Ministro dell'Interno, si chiede di conoscere i motivi per i quali non sono stati presi e/o comunicati gli esiti di eventuali provvedimenti tesi alla verifica dell'esecuzione di detta Direttiva, ai sensi dell'art. 5 della legge 121/81, con relativa individuazione dei responsabili. Come pure si chiede di conoscere gli esiti delle attività di competenza svolte e spettanti ai singoli Prefetti e Questori, in ordine alla citata Direttiva.

Poiché dalla completa lettura della legge 121/81 si evince che la volontà del legislatore sia sempre stata quella di assegnare ad ogni dipendente le proprie funzioni ed i propri ruoli, tenuto conto che l'art. 36 della legge 121/81 è già sostanzialmente esaustivo, restituendo con la stessa norma il personale della Polizia di Stato ai compiti di istituto, si chiede di conoscere se codesta Amministrazione abbia ora l'intenzione di dispensarsi dalle proprie responsabilità e omissioni a seguito della evidente violazione della legge 121/81, ed in una continuità di inadeguata gestione delle risorse umane circa l'impiego di personale della Polizia di Stato in attività amministrative,

Pag.5 di 7



UNIONE SINDACALE di BASE

Pubblico Impiego - Interno

Coordinamento Nazionale USB Interno – Palazzo Viminale – Palazzina F – Primo Piano Stanza nr. 40 – interno@usb.it

contabili e patrimoniali e circa le evidenti e omesse verifiche dell'esatta esecuzione della citata Direttiva (N. 15005/31 (1) /Sett. 1° datata 14 luglio 1997) del Ministro Giorgio Napolitano. Tale inidoneo impiego, infatti, ha determinato e determina ancora al momento un disservizio – già evidenziato sin dal 1981 in assenza di verifiche sull'esatto adempimento della volontà del legislatore –, con ricadute negative sui cittadini e sulle altre amministrazioni il cui operato è connesso ai servizi e a tutte le attività amministrative, patrimoniali e contabili del Ministero dell'Interno.

Dalla proposta oggetto di convocazione, pare emergere anche la volontà di attribuire i compiti amministrativi, contabili e patrimoniali a dipendenti con ruoli diversi da quelli del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, ferma altresì restando la omessa e ripetuta assunzione di personale da adibire a tali compiti, restituendo, contestualmente, personale della Polizia di Stato ai compiti di istituto, così come aveva stabilito il potere legislativo.

Unica circostanza proficua avvenuta durante la riunione del 30.03.2017 quando il Capo del Dipartimento del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, in presenza del Ministro, ha reso noto il legame tra la conoscenza dei dati relativi alla ricognizione del personale di Polizia adibito in mansioni di ufficio ⁽¹⁾ e la possibilità di procedere alle assunzioni e all'avvio di procedure concorsuali oltre ad una imminente stabilizzazione dei precari, informazioni oltremodo apprezzate dalla USB.

In un simile ambito emergono diverse possibilità che, comunque appaiono fortemente lesive della dignità e della professionalità posseduta e arricchita negli anni dal personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno tutt'ora in servizio, senza considerare il danno economico subito, da anni, solo dal personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso gli Uffici del Dipartimento della P.S. ed altri Uffici di P.S., con l'ingiusta "sottrazione" di una indennità speciale assegnata con l'art. 43 della legge "speciale".

Una corretta interpretazione dell'art. 36 della legge 121/81 porta ad una separazione dei ruoli per caratteri. Infatti soffermandosi sulla forma risulta immediato l'intento del legislatore di separare il personale per ruoli, come pure la volontà (del legislatore) ha valenza sia dal punto di vista dell'assegnazione delle funzioni, ma anche dal punto di vista della legittimità delle funzioni espletate. Inoltre si otterrebbe un non indifferente risultato di ottimizzare veramente il raggiungimento di maggiori ed efficienti risultati sulla sicurezza e l'ordine pubblico, sgravando tutte le Questure e Uffici di P.S. delle competenze amministrative, patrimoniali e contabili, affidandole alle locali Prefetture che potrebbero continuare a svolgerle senza interruzioni negli stessi locali degli Uffici di P.S., acquisendo anche la gestione funzionale e d'impiego del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno. In tal modo ognuno svolgerebbe le proprie funzioni a prescindere da "interpretazioni" di fantasia, tese a favorire una categoria di lavoratori a danno dell'altra.



UNIONE SINDACALE di BASE

Pubblico Impiego - Interno

Coordinamento Nazionale USB Interno – Palazzo Viminale – Palazzina F – Primo Piano Stanza nr. 40 – interno@usb.it

Ciò, tra l'altro, è risolutivo di diverse incongruenze, come, ad esempio, l'anomala delega della Prefettura di Roma che non ha tuttora provveduto a ritirarla, per le funzioni di Polizia Amministrativa ancora svolte dalla Questura di Roma in materia di porto d'armi, unica in Italia.

Ma anche la valutazione del Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, connessa con la meritocrazia e l'utilizzo del F.U.A., considerato che a tutt'oggi, negli Uffici di P.S. non è il vero Capo Ufficio al quale il personale viene assegnato (per esempio il Questore – unico Dirigente facente funzioni di “datore di lavoro” – nelle Questure e non Dirigenti o ex Direttivi di P.S. che il Questore mette a capo dei vari servizi e Comm.ti, impropriamente ed erroneamente considerati “Datore di lavoro” del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno), valutazione che in questo modo vedrebbe una correlazione diretta tra dipendenti, Funzionari e Dirigenti appartenenti alla stessa categoria di lavoratori.

- Tale soluzione, però, esporrebbe tutti quei Dirigenti che hanno omesso di applicare la legge 121/81, che non hanno vigilato sull'applicazione di norme ben precise e dettagliate, che non hanno dato esecuzione ad una Direttiva del Ministro, che non hanno effettuato attività di ispezione, di verifica e di vigilanza su quella Direttiva, compresi i maggiori Vertici dell'Amministrazione che non hanno individuato responsabilità e responsabili e che non hanno mai posto rimedi dal 1981 all'anno corrente, ovvero il 2018, **cioè ben 37 anni trascorsi senza che “chiunque a cui spettava e spetti” abbia assolto all'obbligo di osservare e far osservare una legge dello Stato!!!**

In relazione al rinvio dell'incontro del 16.01.2018 al 24 p.v. con annunciata presidenza di un vertice “politico” (il Sig. Sottosegretario di Stato), non si nasconde che simili circostanze inducono a ipotizzare decisioni più “politiche” rispetto a quelle invece **risolutive** auspiccate, si chiede di conoscere se **il Ministro voglia ora applicare l'art. 36 della legge 121/81** con tutte le conseguenze, oppure voglia arbitrariamente “contrattare”. In tal caso se si vogliono persino mettere in discussione le professionalità e le maggiori competenze acquisite nel corso degli anni dal personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno al quale, tra l'altro, è stata indebitamente tolta l'indennità mensile speciale non pensionabile prevista dal vigente art. 43 della legge 121/81, riservata esclusivamente al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno **tuttora impiegato in specifici Uffici, così come prescritti dalla stessa norma.**

Nota:

⁽¹⁾ **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222) (*GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70*)

474. Entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provvede alla ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde valutarne, nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso le sedi competenti, l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale.

USB P.I. Coordinamento Nazionale Ministero Interno

Pag.7 di 7

**Unione Sindacale di Base- Coordinamento Nazionale Ministero
Interno – Palazzo Viminale – Palazzina F – 1° Piano Stanza nr. 40**
- <http://interno.usb.it> – mail: interno@usb.it